

8 - GIUDICE DI PACE DI MODENA - 18-05-2020 - EST. DOTT.SSA MACCAFERRI -
- SPESE STRAORDINARIE
- MANTENIMENTO PROLE -
- QUALIFICAZIONE -



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE IN MODENA

Avv. NICOLETTA MACCAFERRI

SENT. N.:

244/20

CRON.N.:

R.G.N.: 5227/2018

Della sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile N°. 5227/2018 del Ruolo Generale promossa da:

REP.N.:

C.F. , nato a

Foggia (FG) il residente a Foggia (FG) Via n.

spedita il: 05/02/20

- rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano De Perna del Foro di Foggia e
elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio
del difensore in Foggia Via Piave n. 10

Depositata il:

ATTORE – opponente difensore Avv. G. De Perna (Foro FG)

OGGETTO:

CONTRO

opposizione

Sig.ra C.F. nata a San

d.i. n. 902/18

(CE) il : residente a San Prospero (MO) Via

rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Fiorini e dall'Avv. Annalisa

Bova del Foro di Modena presso il cui studio elegge domicilio in Modena Via
Emilia Est n. 18

CONVENUTO – opposto Avv.ti F. Fiorini e A. Bova (Foro di Modena)

Il Giudice di Pace di Modena in persona del dott. Nicoletta Maccaferri ha
pronunciato sentenza sulle conclusioni precisate per la parte attrice-
opponente, come danote conclusive depositate all'udienza del 05/02/20, per la
parte convenuta-opposta come da comparsa di costituzione e risposta.

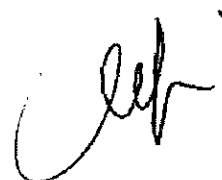
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, notificato in data 09/07/18 a mezzo posta elettronica certificata in opposizione a decreto ingiuntivo n. 902/18 pubblicato immediatamente esecutivo, dal Giudice di Pace di Modena in data 12/04/18, per un importo di € 341,00 oltre a spese di procedimento, tempestivamente notificato in data 21/05/18, nei confronti di _____, lo stesso proponeva opposizione all'indicato D.I. deducendo l'inesigibilità delle somme indicate in decreto ingiuntivo negando la loro natura di spese straordinarie, comunque negando il preventivo assenso per le stesse. Svolgeva domanda riconvenzionale per un importo di € 2659,66 per la restituzione di spese sostenute per l'acquisto di abbigliamento per la figlia minore, spese di manutenzione e arredo della casa in cui risiede la parte convenuta, spese per acquisto cameretta per la figlia minorenni, spese per il mutuo della casa.

All'udienza di prima comparizione si costituiva la convenuta opposta Sig.ra _____ contestando le eccezioni dell'attore, nel merito respingeva le pretese attoree, anche in relazione alla domanda riconvenzionale.

Visto che la causa era da ritenersi documentalmente istruita il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni.

Si ricava dalla narrazione delle parti e dagli atti depositati che le stesse hanno avuto in passato una stabile relazione sentimentale da cui nasceva la minore _____ nata il 03/04/2006; a seguito della cessazione della relazione il Tribunale di Modena disponeva, con decreto del 06.11.13, emesso nel procedimento R.G. n. 1873/13, l'affido della minore ad entrambi i coniugi, l'assegnazione della casa alla Sig.ra _____ con termini per il _____ di lasciare l'abitazione, i periodi in cui lo stesso avrebbe visitato la



figlia e i termini economici di contributo al mantenimento della figlia minore oltre all'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore, laddove documentate.

Emerge che la procedura monitoria che ci occupa nasce per il recupero di spese straordinarie sostenute dalla madre, per la minore, nel periodo giugno 2015 a novembre 2017 che si possono suddividere in spese sanitarie, spese scolastiche e spese per attività sportive.

Alla luce delle eccezioni e contestazioni di parte attrice va rilevato che la convenuta non ha fornito la prova del consenso del Sig. [redacted] alle spese di attività sportiva consistente nella frequenza di un corso di ginnastica artistica. E' notorio che questo tipo di spesa vada concordato con l'altro genitore, tenuto alla partecipazione alla stessa. Pertanto, per questa voce, va defalcato l'importo di € 65,00 (pari al 50% di € 130,00) dal capitale liquidato in decreto ingiuntivo. Le restanti voci di rimborso spese straordinarie indicate e documentate in procedura monitoria sono dovute trattandosi di spese per cui non è necessario il preventivo consenso del genitore e senz'altro sostenute nell'interesse della figlia minore in quanto si tratta di spese scolastiche per il servizio di scuola pubblica, libri scolastici e spese mediche con ricorso al servizio di assistenza nazionale. I ticket depositati riportano il codice fiscale e il nome della minore. Occorre ricordare come presso il Tribunale di Modena sia stato approvato un protocollo, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, che prevede che tali spese sono da considerare rimborsabili senza necessità di preventivo assenso.



Pertanto l'opposizione deve essere parzialmente accolta, nella misura della detrazione delle spese per attività sportiva, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Il Sig. _____ deve comunque essere condannato al pagamento di € 276,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo per le causali sopra indicate.

La domanda riconvenzionale svolta dal Sig. _____ è invece inammissibile nella parte in cui l'argomento è già stato deciso dalla Corte d'Appello di Bologna decreto n. 3335/2014, emesso nel procedimento R.G. 129/2014, trattandosi di beni di arredo della casa assegnata alla Sig.ra _____

Non sono dovuti i rimborsi di spese sostenute volontariamente dal padre a titolo di regalo alla minore (abiti ecc.), e comunque anche queste non risultano preventivamente concordate con l'altro genitore.

Le spese per il mutuo della casa non sono in questa sede ripetibili, non risultano accordi in tal senso tra i coniugi.

Consegue che la domanda riconvenzionale è inammissibile ed infondata e va respinta.

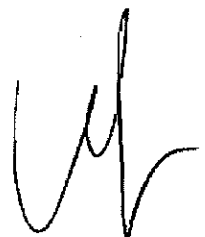
Ogni altra questione di causa è assorbita dalla presente motivazione.

Le spese di lite, vista la reciproca soccombenza, vengono compensate integralmente tra le parti.

Dispositivo

Nella causa introdotta da _____ il giudice di pace di Modena, in persona del Dott. Nicoletta Maccaferri, ogni contraria istanza eccezione o domanda rigettata, definisce il giudizio e decide:

1. Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 902/18;



2. Condanna l'opponente, Sig. _____, al pagamento in favore di _____ della somma di € 276,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale promossa dall'opponente;
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Deliberato in Modena, li 18/05/2020

Il Giudice di Pace

Avv. N. Maccaferri

